

III

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

438^A SESSIONE PLENARIA DEL 26 E DEL 27 SETTEMBRE 2007**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde — Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari**

COM(2006) 618 *def.*

(2008/C 10/02)

La Commissione, in data 24 ottobre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo incaricata di preparare i lavori del comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 luglio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore J. PEGADO LIZ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 settembre 2007, nel corso della 438^a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 131 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Con il Libro verde all'esame, e nel solco di una serie di iniziative volte ad istituire uno spazio giudiziario europeo, la Commissione ha avviato una consultazione sull'eventualità di creare uno strumento legislativo comunitario che renda più efficace il recupero di crediti pecuniari, assicurando il blocco preventivo degli importi in denaro giacenti nei depositi bancari del debitore in qualsiasi Stato membro.

1.2. Nonostante una certa incoerenza concettuale nella definizione dello stesso ambito oggettivo e soggettivo della misura, e malgrado una traduzione particolarmente approssimativa di alcune versioni linguistiche, dal Libro verde (che non può essere esaminato senza aver letto e analizzato il documento di lavoro ad esso allegato) ⁽¹⁾ e dallo studio commissionato che ne costituisce la base, risulta che l'obiettivo perseguito dalla Commissione è quello di elaborare una proposta di regolamento di carattere facoltativo, che definisca il regime giuridico di un provvedimento cautelare europeo avente natura di sequestro conservativo dei depositi bancari, a prescindere dalla natura del debito e dalla qualità dei soggetti.

1.3. In assenza di qualsiasi valutazione dell'impatto di una misura del genere, cui si aggiunge il fatto che gli studi di diritto comparato alla base di questa iniziativa hanno preso in considerazione solo 15 dei 27 Stati membri dell'UE, il CESE, che pur condivide le preoccupazioni della Commissione, ritiene che la necessità di una tale azione in termini di sussidiarietà e proporzionalità non sia dimostrata. A suo parere si sarebbe potuto ottenere un risultato altrettanto soddisfacente con una semplice modifica di due disposizioni specifiche del regolamento Bruxelles I.

⁽¹⁾ SEC(2006) 1341.

1.4. Per il Comitato, inoltre, il fatto di limitare l'oggetto di un'iniziativa del genere al sequestro conservativo di quantità di denaro depositate sui conti bancari non si giustifica da un punto di vista logico. Suggerisce pertanto di estenderne l'ambito di applicazione sia ad altri beni mobili del debitore sia, con i necessari adeguamenti, ai sequestri posteriori all'emissione di un titolo esecutivo. Il Comitato giudica infine indispensabile che venga adottata simultaneamente un'iniziativa relativa alla trasparenza dei conti bancari, agli obblighi d'informazione, al segreto bancario e alla protezione dei dati, aspetti che costituiscono il presupposto delle misure all'esame.

1.5. Qualora venga dimostrata l'assoluta necessità di introdurre una misura del genere, il Comitato è d'accordo con la Commissione sulla scelta di un regolamento di carattere facoltativo in quanto strumento più adeguato per disciplinare il sequestro dei depositi bancari del debitore esistenti negli Stati membri diversi da quello in cui risiede il creditore o ha sede la sua attività.

1.6. Tenendo conto di questa eventualità e per dare piena soddisfazione alla richiesta di parere da parte della Commissione, il Comitato presenta una serie particolareggiata di raccomandazioni tecnico-giuridiche relative alla definizione di quello che giudica il regime più adeguato a tale iniziativa, per quanto concerne in particolare il tribunale competente, le condizioni di emissione, i limiti degli importi da sequestrare e gli importi esenti, i mezzi di difesa del debitore e dei terzi titolari di conti congiunti o di conti in solido, i ricorsi e i termini, il regime relativo alle spese procedurali, gli obblighi e le responsabilità delle banche presso le quali i conti sono stati aperti e le norme di diritto nazionale o internazionale privato applicabili in via suppletiva.

2. Sintesi del Libro verde

2.1. La Commissione, con il Libro verde all'esame, avvia una consultazione presso le parti interessate in merito alle modalità atte a migliorare l'esecuzione del recupero dei crediti pecuniari e propone l'eventuale creazione di un sistema europeo di «sequestro conservativo di depositi bancari».

2.2. La Commissione comincia precisando le difficoltà esistenti in materia di esecuzione nel quadro del procedimento civile «nello spazio giudiziario europeo» a causa della frammentazione delle regolamentazioni nazionali in materia e riconoscendo che il regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) ⁽²⁾ «non assicura che una misura conservativa quale il sequestro dei depositi bancari ottenuto ex parte sia riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata adottata».

2.3. A parere della Commissione, tale lacuna può creare distorsioni della concorrenza tra le imprese, distorsioni che sono legate al grado di efficacia dei sistemi giudiziari dei paesi in cui esse esercitano la loro attività, e costituire così un grave ostacolo al funzionamento corretto del mercato interno, il quale esige l'armonizzazione dell'efficacia e della rapidità nel recupero dei crediti, soprattutto di quelli di natura pecuniaria.

2.4. La Commissione ventila quindi l'ipotesi dell'introduzione di un «titolo europeo di sequestro conservativo di depositi bancari che consenta a un creditore di acquisire la garanzia sull'importo di denaro che gli è dovuto o del cui pagamento sostiene di aver diritto, impedendo al debitore di prelevare o trasferire gli importi a suo credito su uno o più conti bancari nel territorio dell'Unione europea» ed esamina dettagliatamente le linee del suo eventuale regime giuridico, di cui delinea i parametri in 23 domande.

3. Contesto dell'iniziativa

3.1. Quest'iniziativa s'inquadra, correttamente, in un vasto complesso di misure che la Commissione sta adottando da qualche tempo con la lodevole intenzione di creare uno spazio giudiziario europeo che serva a

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, (Bruxelles I) (GU L 12 del 16.1.2001). Del relativo parere del CESE è stato relatore il consigliere MALOSSE, CES 233/2000 dell'1.3.2000 (GU C 117 del 26.4.2000).

sostenere, sul versante degli aspetti giudiziari, la realizzazione del mercato unico ⁽³⁾, in particolare come passo successivo alla trasformazione della convenzione di Bruxelles in regolamento comunitario ⁽⁴⁾ e all'adozione del regolamento relativo al titolo esecutivo europeo ⁽⁵⁾.

3.2. Malgrado l'esattezza delle osservazioni empiriche della Commissione sulle difficoltà di esecuzione delle decisioni giudiziarie nei diversi paesi europei e sulle differenze di regime cui sono soggette a causa della mancanza di armonizzazione del procedimento esecutivo a livello dell'Unione — con le conseguenze che essa ha correttamente messo in evidenza ⁽⁶⁾ e che certamente la recente adesione di 12 nuovi Stati membri avrà solo aggravato — è certo che nel Libro verde all'esame, la Commissione non sottopone la sua iniziativa all'analisi indispensabile per verificarne il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

3.3. In particolare non è assodato che non si potesse ottenere lo stesso risultato o un risultato vicino mediante la semplice modifica di una o due disposizioni del regolamento Bruxelles I, segnatamente gli articoli 31 e 47 ⁽⁷⁾, ampliandone l'ambito di applicazione e mantenendo tutto il sistema istituito, con evidenti guadagni in termini di semplificazione.

⁽³⁾ Si ricordano tra l'altro:

- Comunicazione della Commissione — Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno (COM(96) 13 def. del 14.2.1996).
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea (COM(97) 609 def. — GU C 33 del 31.1.1998).
- Libro verde — L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico (COM(93) 576 def.).
- Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (COM(2002) 196 def. del 19.4.2002).
- Raccomandazione della Commissione, del 12.5.1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e Comunicazione relativa alla raccomandazione della Commissione, del 12.5.1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali, rispettivamente (GU L 127 del 10.6.1995 e GU C 144 del 10.6.1995).
- Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.5.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'11.6.1998).
- Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.6.2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000).
- Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (GU L 12 del 16.1.2001). Del relativo parere del CESE è stato relatore il consigliere MALOSSE, CES 233/2000 dell'1.3.2000 (GU C 117 del 26.4.2000).
- Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.4.2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004). Del parere del CESE in materia è stato relatore RAVOET, CESE 1348/2002 dell'11.12.2002 (GU C 85 dell'8.4.2003).
- Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28.5.2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001). Del relativo parere del CESE è stato relatore il consigliere HERNÁNDEZ BATALLER, CES 228/2001 del 28.2.2001 (GU C 139 dell'11.5.2001).
- Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 12 del 15.1.2001).
- Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000). Relatore del parere del CESE in materia è stato il consigliere RAVOET, CES 79/2001 del 26.1.2001 (GU C 75 del 15.3.2000).
- Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000). Relatore del parere del CESE in materia è stato il consigliere BRAGHIN, CES 940/1999 del 20.10.1999 (GU C 368 del 20.12.1999).
- Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000). Del relativo parere del CESE è stato relatore il consigliere HERNÁNDEZ BATALLER, CES 947/1999 del 21.10.1999 (GU C 368 del 20.12.1999).
- Decisione del Consiglio, del 28.5.2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001). Il relatore del parere del CESE in materia è stato il consigliere RETUREAU, CES 227/2001 del 28.2.2001 (GU C 139 del 11.5.2001).
- Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12.12.2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006). Il relatore del parere del CESE sulla proposta in materia (COM(2004) 173 def. del 19.3.2004) è stato il consigliere PEGADO LIZ (CESE 133/2005 del 22.2.2005, GU C 221 dell'8.9.2005).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (COM(2005) def. del 15.3.2005). Relatore del parere del CESE in materia è stato il consigliere PEGADO LIZ (CESE 234/2006 del 14.2.2006).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000 sulla cui proposta il CESE si è pronunciato nel parere di cui è stato relatore il consigliere MALOSSE (GU C 117 del 26.4.2000).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21.4.2004 sulla cui proposta (COM(2002) 159 def. del 27.8.2002) il CESE si è pronunciato nel parere di cui è stato relatore il consigliere RAVOET (CESE 1348/2002 dell'11.12.2002, GU C 85 dell'8.4.2003).

⁽⁶⁾ Precisamente nella sua comunicazione *Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea* (GU C 33 del 31.1.1998).

⁽⁷⁾ Il testo degli articoli è molto ampio, ragion per cui è necessario adottare l'interpretazione derivante dalla dottrina giurisprudenziale, in particolare dalla causa Denilauer (sentenza C-125/79 del 21.5.1980, pag. 1.553) per quanto riguarda l'articolo 31. Le questioni connesse alla decadenza, ai meccanismi di exequatur, alle condizioni del procedimento (la verifica dell'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*) ai mezzi/alle garanzie della difesa e agli importi/esenzioni del sequestro potrebbero essere oggetto dei due articoli menzionati, ampliandone l'ambito e soddisfacendo così gli obiettivi della proposta della Commissione.

3.4. D'altro canto, la Commissione non ha ancora proceduto alla valutazione d'impatto preliminare, valutazione che dovrà tener conto non solo dei 15 Stati membri, la cui situazione è stata analizzata nello studio che è servito di base al presente Libro verde⁽⁸⁾, ma di tutti gli Stati che compongono oggi l'Unione europea. Detta valutazione non potrà non accompagnarsi alla considerazione adeguata di misure per rendere più trasparente il patrimonio dei debitori e di misure per permettere l'indispensabile accesso all'informazione relativa ai loro conti (fatta salva la debita protezione del segreto bancario), dato che solo dal loro esame congiunto potrà derivare una valutazione corretta della a) necessità, b) estensione e c) giustificazione dell'iniziativa.

4. Osservazioni generali

4.1. Il CESE, nelle sue osservazioni sull'iniziativa proposta, distingue tra:

- a) osservazioni generali riguardanti le questioni di fondo sulla natura e l'ambito del provvedimento; e
- b) osservazioni particolari riguardanti le questioni relative alle formalità procedurali.

4.2. Una questione preliminare: i termini e i concetti

4.2.1. Poiché si tratta di un Libro verde, preliminare all'eventuale adozione di uno strumento giuridico, molto probabilmente un regolamento comunitario, i termini utilizzati per l'individuazione dei concetti che, a loro volta, definiranno la natura del provvedimento di carattere procedurale che si vuole istituire, devono obbedire a criteri estremamente rigorosi e della massima precisione tecnico-giuridica in tutte le lingue dell'UE.

4.2.2. Ebbene, in almeno cinque versioni linguistiche⁽⁹⁾, il termine utilizzato dalla Commissione per definire il provvedimento cautelare eventualmente auspicabile non è univoco né equivalente e può determinare alcune confusioni di tipo tecnico-giuridico, per quanto riguarda la sua natura giuridica. La Commissione deve garantire da subito la correttezza delle traduzioni, considerata la natura giuridica della misura, per evitare incertezze dovute soltanto all'inadeguatezza della terminologia impiegata⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Per una perfetta comprensione del Libro verde all'esame è essenziale tener conto non solo del documento di lavoro della Commissione, SEC(2006) 1341, del 24.10.2006, ma anche della versione aggiornata del 18.2.2004 dello studio n. GAI/A3/2002/02, del Prof. Dr. Burkhard HESS, direttore dell'Istituto di diritto internazionale privato comparato dell'Università di Heidelberg, che è possibile consultare sul sito:
http://europa.eu.int.comm/justice_home/doc_central/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

⁽⁹⁾ Quelle delle lingue meglio conosciute dal relatore, che si rammarica di non aver accesso alle altre 15.

⁽¹⁰⁾ In effetti, il termine *attachement*, anche nel suo senso tecnico-giuridico, è ambiguo, potendo designare sia ciò che in portoghese si chiama *penhora*, che ciò che si designa con *arresto*. Anche in inglese, vista la natura giuridica della misura prevista, sarebbe stato meglio utilizzare il termine *arrestment* o *freezing order*, per distinguerla adeguatamente dalla figura del *garnishment*. D'altro canto, solo la traduzione italiana «sequestro conservativo» traduce correttamente il carattere preventivo e conservativo della misura; la *saisie* francese, con la spiegazione addizionale che si tratta di una misura che può essere *delivrée par un tribunal séant en référé*, raggiunge l'obiettivo; già l'«embargo» spagnolo pare insufficiente a caratterizzare lo scopo della misura. **Ad ogni modo, in portoghese, la traduzione con *penhora* (pignoramento) è del tutto errata e deve essere sostituita con *arresto* (sequestro).**

4.2.3. Dall'analisi del regime giuridico che si intende proporre — la necessità del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* — e dalla sua finalità — vincolare o bloccare le somme depositate nei conti bancari fino alla decisione finale e l'esecuzione nel quadro di un procedimento civile per il recupero di crediti pecuniari, ovviamente di natura civile e commerciale e non quelli risultanti da procedimenti penali, sembra di poter concludere correttamente che si tratti di un **provvedimento di tipo cautelare avente natura di sequestro conservativo**.

4.3. Ambito del provvedimento⁽¹¹⁾

4.3.1. Peraltro, il Comitato si pone delle domande sulla limitazione dell'ambito del provvedimento cautelare ai «depositi bancari».

4.3.2. Nel quadro dell'esecuzione del recupero di crediti pecuniari, di natura, per forza di cose, universale, rispondono tutti i beni del debitore fino a concorrenza della somma il cui recupero va eseguito. Un provvedimento cautelare come quello annunciato potrebbe avere come oggetto altri beni del debitore suscettibili di sequestro, compresi titoli di credito, azioni, obbligazioni e altri diritti e crediti verso terzi, e non soltanto il denaro depositato in determinati conti bancari o in altri istituti finanziari; infatti l'ampliamento dell'ambito del provvedimento, almeno a beni mobili non soggetti a registrazione e ai diritti di credito del debitore (tra cui azioni, obbligazioni, redditi, crediti vantati verso terzi, ecc.), oppure a beni mobili direttamente collegati ad un conto bancario non presenta un'eccessiva complessità.

4.3.3. Inoltre, non sembra giustificata l'idea di limitare l'ambito di applicazione dello strumento comunitario al solo sequestro conservativo di conti bancari, ambito che può invece essere utilmente esteso, con i necessari adeguamenti, al sequestro degli stessi beni successivo all'emissione di un titolo esecutivo, in quanto anche in questo caso si possono presentare le stesse difficoltà di sequestro e sparizione dei beni che giustificano la misura proposta.

4.3.4. La Commissione dovrà quindi considerare con la debita attenzione e giustificare l'utilità e il costo di una misura di questo tipo, limitata esclusivamente al sequestro preventivo del denaro giacente nei depositi bancari del debitore.

4.4. Momento della richiesta del provvedimento

4.4.1. Come conseguenza della definizione della natura della misura cautelare che precede, risulta immediatamente risolta la questione del momento della richiesta di un provvedimento del genere. Secondo la migliore tecnica giuridica, una misura cautelare di questa natura deve poter essere chiesta in qualsiasi momento del procedimento giudiziario da cui dipende, in particolare, in quanto procedimento propedeutico e preventivo, prima dell'inizio dell'azione legale principale, precisamente lì dove è maggiore la sua utilità pratica.

⁽¹¹⁾ Si ritiene che debba essere limitato ai debiti civili e commerciali.

4.4.2. È evidente che bisognerà tener conto di ovvie particolarità del regime, a seconda che il provvedimento cautelare sia preso prima della decisione sull'azione legale principale o dopo che sia stata ottenuta l'ordinanza che stabilisce il diritto, prima o durante il corso di un procedimento esecutivo, oppure a seconda che ci sia stato o no un ricorso ai tribunali di grado superiore contro la sentenza di primo grado o, infine, quando il titolo esecutivo non abbia natura di sentenza (cambiale, pagherò cambiario, assegno o altro titolo con efficacia esecutiva).

4.5. Tribunale competente

4.5.1. In un certo senso, anche la questione del tribunale competente ad esaminare e decidere il provvedimento cautelare si ritiene risolta sulla base di quanto detto in precedenza. Ovviamente, sarà competente il tribunale che ha la competenza a conoscere del merito della causa, a partire dal momento in cui l'azione/l'esecuzione è già avviata.

4.5.2. Tuttavia, dovrà essere competente **anche** il tribunale del luogo in cui si trovano i conti bancari se il provvedimento cautelare è chiesto **prima** che sia stata proposta l'azione/l'esecuzione. In questo caso bisognerà, comunque, prevedere che non appena sia proposta l'azione/esecuzione principale, il provvedimento cautelare già emesso dovrà essere deferito al tribunale competente per il merito, il quale, anche se appartiene ad un'altra giurisdizione nazionale, lo dovrà accettare come tale, senza alcuna procedura di riconoscimento ⁽¹²⁾.

4.6. Condizioni di emissione

4.6.1. Dalla natura del provvedimento deriva la necessità di assicurare le **condizioni** che la Commissione precisa molto giustamente nel punto 3.2 del Libro verde, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Tuttavia, se già esiste una decisione del giudice o un altro titolo avente forza esecutiva, basterà dimostrare il *periculum in mora*, vale a dire la necessità impellente di emettere il provvedimento di sequestro.

4.6.2. Tra le condizioni necessarie per ammettere la richiesta di emissione di un provvedimento, è opportuno prevedere che il creditore dimostri di aver effettuato ogni ragionevole sforzo per riscuotere il debito senza ricorrere alle vie legali, anche con sistemi extragiudiziari.

4.6.3. La non necessità dell'**audizione previa** del debitore è una condizione fondamentale per l'efficacia del provvedimento, ma ad essa può affiancarsi la condizione della **costituzione di una garanzia, da fissare da parte del giudice**, sufficiente per risarcire i danni risultanti dall'eventuale annullamento della misura nell'azione legale principale o in appello, se questo non ha effetto sospensivo, ogniqualvolta la misura sia emessa prima dell'esistenza o dell'ottenimento di una sentenza definitiva.

4.7. Importo da garantire e importi esenti

4.7.1. L'importo da garantire in forza del provvedimento deve essere limitato a quello del credito vantato, scaduto e non

rimborsato e degli interessi di mora (contrattuali o legali) maturati fino al momento della presentazione della richiesta del provvedimento.

4.7.2. Non si ritiene legittimo includere qualsiasi altro importo, in particolare per far fronte ad interessi in corso di maturazione, ad onorari degli avvocati, a spese procedurali, a spese bancarie o altre, nell'ambito di un procedimento cautelare, per forza di cose provvisorio, tenendo presente il gravame che rappresenta il blocco delle somme giacenti nei depositi bancari.

4.7.3. Il CESE si rende conto che l'applicazione di un sistema come quello proposto comporta spese aggiuntive per le banche. Tuttavia, non è giusto che tali spese vengano detratte dalle somme presenti negli eventuali depositi bancari del presunto debitore poste sotto sequestro. Spetta alla legislazione nazionale definire il regime relativo ai costi bancari e alla loro riscossione da parte dei creditori che ricorrono a questa procedura. Detti costi dovrebbero di norma figurare tra le spese procedurali che saranno calcolate alla fine.

4.7.4. Nell'ambito dello strumento comunitario, inoltre si dovranno stabilire i parametri per definire i limiti di esenzione degli importi da sequestrare, per tener conto, se si tratta di una persona fisica, delle necessità basilari del debitore e della sua famiglia, bisogni che potrebbero essere compromessi dall'emissione del provvedimento.

4.7.5. Il tribunale, pertanto, dovrà essere informato dalla banca dopo l'esecuzione del provvedimento, circa i limiti applicabili al rispetto dell'ordine di sequestro conformemente alla natura del deposito del debitore (conto per l'accreditamento della retribuzione, deposito di risparmio, mutuo per la casa) e alla natura dei redditi o proventi che lo alimentano (salari, stipendi, onorari professionali, redditi da lavoro per conto terzi, rendite, pensioni, partecipazioni in società, ecc.) o alla natura delle spese associate (mutuo per la casa, leasing di un autoveicolo, affitti, credito al consumo, alimenti versati a membri della famiglia, ecc.), conformemente alle leggi dello Stato in cui si trova il conto bancario e nella misura in cui la banca sia a conoscenza della natura di tali redditi o spese.

4.8. Depositi di terzi

4.8.1. Allo stesso modo non si configura come legittima l'estensione del provvedimento cautelare a depositi di terzi. Quando non sia possibile individuare rigorosamente la parte propria del debitore si deve presumere che le parti dei titolari siano uguali.

4.8.2. Ugualmente inaccettabile appare il fatto che per lo stesso importo rispondano vari conti, sebbene si riconosca la difficoltà di risolvere la questione quando, nel caso di depositi in vari paesi, ciascuno dei tribunali competenti sia sollecitato ad emettere la misura, senza essere a conoscenza del fatto che lo stesso provvedimento è stato richiesto in un altro luogo e fino al momento in cui tutte le procedure non siano accentrate nel foro competente sul merito.

⁽¹²⁾ Cfr. sentenza Van Uden Maritime B.V. della Corte di giustizia del 17.11.1998, causa C-391/95 (Raccolta della giurisprudenza 1998, pag. I-07091).

4.8.3. Per tale motivo, si ritiene opportuno affiancare a tale iniziativa, simultaneamente, la creazione di chiari **obblighi di informazione** per il richiedente e le banche destinatarie della richiesta e anche doveri di cooperazione e di collaborazione tra le banche e i tribunali dei diversi Stati membri, sempre nel rispetto della privacy, della protezione dei dati e del segreto bancario, conformemente a quanto riferisce correttamente lo studio già citato, che è la base del Libro verde.

4.8.4. Una volta ottenute le informazioni dalle diverse banche, se questo è il caso, si potrà per esempio sancire la riduzione ex post degli importi vincolati, entro una scadenza breve, da definire.

4.9. Tutela del debitore

4.9.1. È fondamentale assicurare la protezione del debitore fornendogli i **mezzi per impugnare l'ordinanza di sequestro conservativo entro un termine ragionevole**, che si propone non inferiore a 20 giorni di calendario, per dimostrare:

- a) l'inesistenza, totale o parziale, del debito;
- b) l'inesistenza del *periculum in mora*;
- c) il fatto che l'importo sequestrato non è esatto;
- d) il fatto che i suoi bisogni essenziali e del suo nucleo familiare (se si tratti di una persona fisica) vengono colpiti dalla misura.

4.9.2. A tal fine si deve prevedere che il tribunale competente notifichi il debitore subito dopo aver verificato che sono state bloccate somme sufficienti, dopo l'ingiunzione alla banca di procedere al sequestro del deposito bancario, per l'importo del debito dichiarato o fino alla sua concorrenza. Informazione analoga deve essere data al debitore dalla banca in questione, immediatamente dopo il blocco del deposito alle condizioni stabilite dal tribunale.

4.9.3. Nello strumento comunitario andranno altresì previsti i **mezzi di difesa e i fondamenti o i motivi dell'impugnazione/ricorso**, armonizzandoli a livello comunitario, per garantire un'uguaglianza nell'esame delle situazioni in qualsiasi giurisdizione competente e meccanismi di difesa identici. Sarà inoltre importante definire l'effetto del ricorso (sospensivo o no) e stabilire il tribunale competente in materia, qualora la giurisdizione nazionale competente ad emettere il provvedimento sia diversa da quella incaricata di deliberare sul merito.

4.9.4. Altrettanto importante sarà definire un **termine di decadenza** a datare dal giorno in cui il creditore viene informato dell'esecuzione del provvedimento per l'avvio dell'azione legale principale o della domanda di exequatur; si ritiene ragionevole proporre un termine di 60 giorni di calendario, indipendentemente dalla decisione relativa al provvedimento cautelare.

4.10. Lo strumento comunitario e la sua natura

4.10.1. Nel Libro verde, la Commissione non è chiara per quanto riguarda lo strumento legale cui pensa per realizzare la

su iniziativa. Tenendo conto degli obiettivi perseguiti e delle modalità atte a garantire un identico trattamento nei diversi Stati membri, alla somiglianza già esistente in altri strumenti della stessa indole nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, il CESE è dell'avviso che lo strumento dovrà prendere la **forma di un regolamento**.

4.10.2. Questione diversa, ma intimamente legata alla precedente, è quella del campo di applicazione. Se la misura è considerata necessaria, la Commissione sarebbe nel giusto se decidesse, analogamente a quanto è avvenuto per altri strumenti identici, di limitare il campo di applicazione del procedimento in questione esclusivamente alle questioni transfrontaliere e di dargli un **carattere facoltativo** («28° regime»), lasciando ai creditori la facoltà di scegliere tra lo strumento comunitario armonizzato o, in alternativa, la via esistente e praticabile delle disposizioni di DIP (diritto internazionale privato) applicabili.

4.11. Spese

Il CESE propone che il regime di spese applicabile a questo procedimento segua le regole già sancite all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004, eventualmente con i necessari adattamenti ⁽¹³⁾.

5. Osservazioni particolari

5.1. Relativamente alle questioni di carattere puramente formale, il CESE è dell'avviso che la procedura di exequatur debba essere soppressa per quanto riguarda l'ordinanza di emissione del provvedimento cautelare, qualunque sia il tribunale competente.

5.2. Il CESE ritiene anche che il sistema di notificazione dal tribunale alla banca e al debitore deve essere esente da formalità inutili, a condizione che sia garantita l'autenticità dell'atto e l'identità del debitore, in quanto il regime già in vigore del regolamento (CE) n. 1348/2000 gli sembra adeguato a tal fine ⁽¹⁴⁾. I conti da bloccare devono essere identificati nel modo più completo possibile, al fine di evitare l'emissione di un ordine generico di sequestro.

5.3. Inoltre, a parere del CESE, il titolo emesso dal tribunale competente dovrà essere eseguito dalla banca nei termini in cui è formulato, salvaguardando, tuttavia, operazioni legittime già in corso, in particolare impegni precedenti garantiti mediante cambiali, pagherò o assegni, nonché obblighi nei confronti di creditori privilegiati quali lo Stato, la previdenza sociale e i lavoratori. Ad ogni modo, la banca deve rispondere del saldo esistente alla data di ricezione del titolo di sequestro conservativo, dovendosi organizzare in maniera che, alla sua ricezione, anche fuori dalle ore di lavoro degli uffici, per via elettronica, il blocco avvenga ipso facto; essa rischia altrimenti di essere ritenuta responsabile, per negligenza, della sparizione delle somme che fossero state successivamente oggetto di operazioni bancarie.

⁽¹³⁾ L'articolo 7 stabilisce quanto segue: «Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine».

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1348/2000 del 29.5.2000 (GU L 160 del 30.6.2000).

5.4. Il CESE ritiene inoltre che le banche debbano immediatamente informare il tribunale, con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via elettronica, del modo in cui si è eseguito il titolo di sequestro.

5.5. Secondo il CESE, che esprime una preferenza per l'applicazione delle disposizioni nazionali, la norma comunitaria non dovrà definire regole specifiche per il caso di concorso di creditori sullo stesso deposito bancario.

5.6. In ordine alla questione della trasformazione della misura cautelare in misura esecutiva, il CESE pensa che essa

dovrà essere disciplinata dal diritto del paese competente per tale esecuzione, in linea con le regole generali relative ai conflitti di norme che sono d'applicazione.

5.7. Infine, il CESE richiama in particolar modo l'attenzione della Commissione sulla necessità di prevedere un dispositivo per la traduzione dei documenti relativi all'applicazione delle misure proposte, dispositivo analogo a quello stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006.

Bruxelles, 26 settembre 2007.

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Semplificazione del contesto normativo nel settore delle macchine

(2008/C 10/03)

L'8 gennaio 2007 i vicepresidenti della Commissione europea Margot WALLSTRÖM e Günter VERHEUGEN hanno chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare un parere esplorativo sul tema: «*Semplificazione del contesto normativo nel settore delle macchine*»

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 luglio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore IOZIA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 settembre 2007, nel corso della 438ª sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. L'industria meccanica europea rappresenta un'industria di punta e strategica per l'economia europea. Nel 2006 i volumi di fatturato generati ammontano a diverse centinaia di miliardi di euro da parte di oltre 130.000 imprese che esportano un terzo della loro produzione. L'industria meccanica ed elettromeccanica impiega oltre 4 milioni di lavoratrici e lavoratori nell'Unione, con un importante valore aggiunto ed elevati livelli di conoscenza.

1.2. L'industria meccanica ed elettromeccanica, più di altre, può consentire di realizzare gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, attraverso lo sviluppo della formazione continua, dello scambio di esperienze e buone pratiche, il mantenimento al più alto livello della sua capacità competitiva, la capacità di penetrazione sui mercati mondiali.

1.3. Il Comitato sostiene le iniziative della Commissione volte a rafforzare la competitività del settore, a migliorare il quadro giuridico di riferimento, attraverso la migliore e più efficace regolamentazione, tenendo conto della realtà del settore, caratterizzato da decine di migliaia di piccole e medie aziende.

Legiferare meglio, almeno per questo settore, non significa assenza di legiferazione, bensì offrire un quadro di stabilità, di chiarezza e facilità di applicazione di norme, di costi amministrativi più bassi possibile.

1.4. Il Comitato esprime la propria soddisfazione nell'aver ricevuto dalla Commissione questo delicato compito di individuare, con il massimo consenso possibile, gli ambiti di semplificazione della normativa comunitaria in essere, nel solco delle attività che hanno stimolato gli organi legislativi a sviluppare una migliore e più semplice legislazione.

1.5. Il Comitato prende atto che sono in corso diverse iniziative legislative che interessano il settore: occorre temperare i diversi interessi in gioco: economici, sociali, ambientali. La realizzazione del mercato interno non può confliggere con beni diversi che meritano una forte attenzione, quali la salute e la sicurezza dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell'ambiente, tutto nel contesto degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. Occorre, a giudizio del Comitato, una strategia integrata e coordinata tra le diverse iniziative.